



Provincia di Chieti

C.F. 8000013069 - P.I. 00312650690



Prot.....	<p style="text-align: center;">SETTORE 5 Uffici di via Discesa delle Carceri, 1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO Tel. 08714083218 – Fax 0871402748 e-mail: protezione.civile@provincia.chieti.it</p>	Chieti
-----------	---	--------------

Oggetto: Aste fluviali – competenze ed attività - Informativa

A tutti i Comuni della
Provincia di Chieti

Alle Comunità Montane
della Provincia di Chieti

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Chieti
Via Domenico Spezioli
66100 – Chieti

All'Ordine degli Architetti
Corso Marruccino, 118
66100 – Chieti

All'Ordine dei Geologi dell'Abruzzo
P.zza Ettore Troilo, 27
65127 – Pescara

Al collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della Provincia di Chieti
Via Spaventa Bertrando e Silvio, 16
66100 - Chieti

E p.c. Alla Giunta Regionale
Direzione LL.PP., Servizio Integrato,
Gestione Integrata dei bacini Idrografici,
Difesa del Suolo e della Costa
C.a. Ing. Pierluigi Caputi
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA

Alla Giunta Regionale
Direzione LL.PP., Servizio Integrato,
Gestione Integrata dei bacini Idrografici,
Difesa del Suolo e della Costa

*SERVIZIO OO.II., GESTIONE FIUMI,
DIGHE E UNIFICAZIONE
PROCEDIMENTI*
C.a. Ing. Emidio Primavera
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA

Regione Abruzzo
Servizio del Genio Civile
Pescara-Chieti
Ufficio di Chieti
Via A.Herio
661200 CHIETI

Regione Abruzzo
Al Segretario dell'Autorità dei Bacini
Regionali e Interregionali del Sangro
Via Verzieri – loc- Preturo
67100 L'AQUILA

Al Presidente della
Provincia di Chieti
Enrico Di Giuseppantonio
SEDE

All'Assessore
Protezione Civile e Difesa del Suolo
Donatello Di Prinzio
Provincia di Chieti
SEDE
=====

Questo Servizio, sin dal 2003 con l'emanazione della L.R. n. 7 del 17. aprile 2003, spesso si è trovato ad affrontare la problematica in merito alla competenza, o meno, della Provincia su un corso d'acqua. L'interpretazione della normativa vigente, sia per gli interventi di manutenzione, sistemazione e rinaturazione che per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904, ha spesso creato incertezze e dubbi sulle competenze ed attività sulle aste fluviali.

Recentemente, a seguito nota Prot. RA/168914 del 9 settembre 2010 del Servizio OO.II della Regione Abruzzo, le competenze attribuite alle Province sui corsi d'acqua è tornata in discussione. Di conseguenza, questo Servizio, al fine di cercare di fare chiarezza sull'interpretazione della norma, ha provveduto a fare una ricostruzione dei passaggi normativi e del trasferimento delle competenze agli enti locali quali Province e Comuni.

Il Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523 prevede:

- al paragrafo 7 lett. c) della Sezione IV del Capo I del titolo unico, che le opere idrauliche della **terza categoria** sono le opere per impedire le inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di materiali alluvionali, che possono recare rilevanti danni al territorio o all'abitato di uno o più comuni.

- La sezione V, al paragrafo 9, prevede che sono di **quarta categoria** le opere non comprese in quelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque dei fiumi, torrenti e dei grandi colatori.
- La sezione VI, al paragrafo 10, prevede che sono di **quinta categoria** le opere che provvedono alla difesa dell'abitato, dei villaggi e delle borgate contro la corrosione dei corsi d'acqua e contro le frane. Nel secondo comma del paragrafo 10 è, a sua volta, previsto che tali opere siano eseguite e mantenute a cura del Comune col concorso nella spesa dei proprietari dei terreni che se ne avvantaggiano.

La Legge Regionale 72/98 definisce le funzioni attribuite alle Regione, alle Province ed ai Comuni in materia di difesa del suolo e di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE ASSEGNATE ALLA REGIONE PER QUANTO CONCERNE I CORSI D'ACQUA:

Spettano alla Regione:

- la delimitazione territoriale dei bacini idrografici;
- l'approvazione dei piani di bacino idrografici di rilievo regionale nonché, per la parte di competenza, dei piano di rilievo interregionale;
- la nomina degli organi dell'Autorità di bacino per bacini di rilievo regionale;
- l'adozione, relativamente ai bacini di rilievo regionale, dei programmi di intervento sentite le Province interessate;
- la gestione del demanio idrico, ivi comprese le concessioni di pertinenza idraulica e la determinazione dei canoni di concessione;

FUNZIONI AMMINISTRATIVE ASSEGNATE ALLE PROVINCE PER QUANTO CONCERNE LE SISTEMAZIONI FLUVIALI:

Spettano alle Province:

- la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904;
- i compiti di pulizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 1669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua;
- la concessione di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- la polizia delle acque.

La Legge Regionale 81/98, con l'art. 19 comma 5, prevede che la manutenzione dei corsi d'acqua è obbligatoria e, salvo i casi di interesse pubblico e della pubblica incolumità, l'iniziativa fa carico ai proprietari o possessori frontisti.

Nel comma 10 definisce le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni in merito alla difesa del suolo e, quindi, anche in merito agli interventi di manutenzione fluviale.

In particolare stabilisce che :

- Alle Province è affidata la competenza in materia di opere idrauliche classificabili, ai sensi del R.D. 523/1904, di 4° categoria;
- Ai Comuni è affidata la competenza per opere idrauliche di 5° categoria, nonché quelle relative a **fossi o aste non classificate**;
- Alla Regione è affidata la competenza per le rimanenti opere.

Alle opere di competenza Regionale provvedono i Servizi del Genio Civile ovvero con concessione del finanziamento alle Province o, in subordine, ad altro Ente Locale.

In tal caso è riservato al Servizio del Genio Civile regionale l'autorizzazione dei progetti redatti da Comuni e Province nonché l'alta sorveglianza sui lavori (comma 12).

Nel successivo comma 13 si attribuisce, altresì, rilevanza strategica alle attività di manutenzione del territorio regionale finalizzate alla difesa del suolo, che possono essere svolte anche tramite l'uso di specie arbustive ecologicamente compatibili.

In particolare, nelle more che l'Autorità di Bacino (istituita con l'art. 2 della L.R. 81/98 in attuazione dei principi e delle finalità della Legge 18 maggio 1989 n. 183) emana direttive specifiche, detta i principi, basati sulle tecniche di ingegneria naturalistica, a cui devono ispirarsi i lavori e le attività manutentive, che possono essere così sintetizzati:

1. Salvaguardia della pubblica incolumità nei confronti delle portate di piena ammissibili (intendendosi per ammissibile la piena con tempi di ritorno di almeno 50 anni salvo specifiche prescrizioni);
2. Recupero e salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei avendo cura di non compromettere irreversibilmente le funzioni biologiche del corso d'acqua;
3. Permanenza, anche per tratti, della vegetazione ripariale;
4. Continuità biologica del corso d'acqua per la fauna ittica, in caso di opere trasversali;
5. Applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica eccetto i casi in cui tale pratica non garantisca accettabili livelli di sicurezza;
6. Limitazione al minimo, per gli interventi manutentivi, dell'uso di mezzi meccanici in alveo.

Successivamente la D.G.R. 494 del 30.03.2000 stabilisce i CRITERI e le DIRETTIVE a cui devono ispirarsi gli interventi sui corsi d'acqua, che possono riassumersi come segue:

- a. Mantenere in efficienza le opere di difesa esistenti;
- b. Limitare le nuove opere ai punti di effettivo rischio, in particolare a protezione degli abitati, privilegiando le difese trasversali a quelle longitudinali ed utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
- c. Evitare qualsiasi forma di canalizzazione e geometrizzazione dell'alveo con misure artificiali favorendo la spontanea divagazione delle acque;
- d. Escludere in assoluto interventi di impermeabilizzazione dell'alveo consentendo il ricorso all'uso del calcestruzzo solo in casi in cui è posta in essere la tutela della pubblica incolumità;
- e. Ripristinare le naturali aree di espansione dei fiume ed evitare, quindi, la riduzione delle aree inondabili e dei volumi di invaso in caso di piene;
- f. Evitare di eseguire gli interventi in alveo in periodi di riproduzione delle specie esistenti;
- g. Ripristinare le situazioni idrauliche ed ambientali storiche, in particolare quelle vegetazionali;

Inoltre definisce le seguenti TIPOLOGIE di interventi di manutenzione:

- B) Manutenzione delle arginature in terra: taglio della vegetazione, ricarica delle sommità arginali, ripristino del paramento interno, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale;
- C) Rimozione dei rifiuti solidi: eliminazione rifiuti provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata;

- D) Rimozione di materiali organici di origine vegetale: tronchi di alberi divelti e rami che possono ostruire il libero deflusso delle acque;
- E) Taglio selettivo delle formazioni arbustive ripariali: alberi ad alto fusto morti e/o pericolanti, con sostituzione degli stessi con specie a forte radicazione (es. ontano), e della vegetazione infestante;
- F) Rinaturazione delle sponde: ripristino, protezione di sponde dissestate e/o soggette ad erosione mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- G) Ripristino delle sezioni di deflusso: eliminazione dalle zone di accumulo di materiali litoidi che pregiudicano il regolare deflusso delle acque e risagomatura dell'alveo;
- H) Riduzione dei detrattori ambientali: rinaturazione delle opere idrauliche esistenti fortemente impattanti mediante sostituzione e/o ripristino tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- I) Ripristino della funzionalità di tratti tombati in corrispondenza di infrastrutture: ripristino del regolare deflusso delle acque sotto le luci dei ponti e tombini stradali tramite la rimozione dei materiali accumulati;
- J) Ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo: sostituzione di elementi di gabbionate metalliche o di altra difesa artificiale deteriorata o franata in alveo tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- K) Ripristino della stabilità dei versanti: ripristino stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

La L.R. 17 aprile 2003 n. 7, nelle more delle classificazioni opere idrauliche del R.D. 523/1904 e delle attribuzioni delle competenze della richiamata L.R. 81/98, con l'art. 94 comma 5 ha attribuito alle Province le competenze su tutti i **corsi d'acqua pubblica** fatta eccezione:

- a) quelli di competenza comunale, specificati alla lett. b) del comma 10 dell'art. 19 della LR 81/98;
- b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di competenza regionale.

Con Circolare del 7 ottobre 2008, a firma del Dirigente del Servizio OO.II. e Gestione Fiumi della Regione Abruzzo, sono stati individuati univocamente i corsi d'acqua di competenza regionale: sostanzialmente 18 fiumi principali e 24 affluenti, in tutto il territorio regionale. In particolare, si elencano i corsi d'acqua ricadenti nel territorio della provincia di Chieti:

Fiume Pescara	Dalla sorgente alla foce
Fiume Alento	Dalla sorgente alla foce
Fiume Foro	Dalla sorgente alla foce
Torrente Dendalo	Dalla sorgente alla confluenza con il Foro
Torrente Arielli	Dalla sorgente alla foce
Torrente Moro	Dalle sorgenti alla foce
Torrente Feltrino	Dalla sorgente alla foce
Fiume Sangro	Dalla sorgente alla foce
Fiume Aventino	Dalla sorgente alla confluenza con il Sangro
Fiume Oseno	Dalla sorgente alla foce
Fiume Sinello	Dalla sorgente alla foce
Fiume Trigno	Asta principale a confine con la Regione Molise
Torrente Treste	Dalla sorgente alla confluenza con il Trigno

A questo punto è evidente la grande incertezza sulle competenze che interessano le Province ed i Comuni, nonché i privati cittadini.

La legge regionale n.7/2003 parla delle competenze sui **corsi d'acqua pubblica**, mentre la L.R. 81/98 parla di competenze sulle opere di quarta e quinta categoria classificate ai sensi del R.D. 523/1904, nonché di fossi o aste non classificate.

La questione verte sul problema di individuare i corsi di acqua pubblica.

Con R.D. 6357 del 16.09.1901 è stato approvato il primo elenco delle *Acque Pubbliche*. In tale elenco, compilato a cura del Ministero dei LL.PP., sono indicati i fiumi, i torrenti, i valloni ed i fossi. Questo, successivamente integrato con altri due elenchi suppletivi, ha inteso sicuramente individuare le acque pubbliche ma non i corsi d'acqua.

Il R.D. 1775 del 11.12.1933 al Titoli I Capo I art. 1 comma 4 è andato a definire che entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati potevano fare ricorso per le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi. L'art. 1 del richiamato R.D. n. 1775/1933, successivamente abrogato con l'art. 2 del D.P.R. n. 238 del 18.02.1999, ha sicuramente posto dei dubbi sulla coincidenza delle acque pubbliche con i corsi d'acqua pubblica.

La legge n. 36 del 05.01.1994 (*Legge Galli*) ha definito "pubbliche" tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché estratte dal sottosuolo.

Il successivo regolamento, D.P.R. 18.02.1999 n. 238, al comma 4 dell'art. 1, parla di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche di acque e non di corsi d'acqua.

Recentemente tale concetto è stato ribadito dall'art. 144 del D.Lgs.vo 152/2006, dove si parla di tutela e degli usi delle acque superficiali e sotterranee, confermandone l'appartenenza allo Stato.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 91/2004, in merito al pronunciamento per un vertenza contro la Regione Lombardia, ha chiarito che "*...la demanialità delle acque solennemente sancita dall'art 1 della legge n° 36 del 1994, non implica anche acquisizione al demanio di manufatti, opere o terreni necessari per la captazione o l'utilizzo delle acque divenute pubbliche. ...l'art. 1 della legge n° 36 del 1994 innova soltanto la disciplina giuridica del bene "acqua" in sé considerato, ma non quella dei suoi "contenitori" la cui demanialità è definita, rispettivamente dal primo e secondo comma dell'art. 822 C.C.*

Presso l'Agenzia del Territorio, ex Catasto, tramite le mappe del Catasto Terreni è possibile identificare gli **alvei pubblici** di fiumi, torrenti, fossi, canali, rigagnoli e laghi in quanto dette entità si configurano come particelle, quindi con precise linee di confine che ne consentono l'esatta posizione e dimensione, benché senza identificativo numerico.

Queste costituiscono un'unica entità catastale definita "*acque pubbliche*" di cui l'attuale Agenzia del Territorio fornisce unica superficie cumulativa per ogni foglio di mappa.

Naturalmente per l'Agenzia del Territorio la definizione "*acque pubbliche*" è da intendersi non riferita al bene "*acqua*", bensì al "*contenitore*" con le sue pertinenze quali sponde, golene, zone alluvionali ecc..

Ovviamente le entità similari, ma con identificativo numerico, possono indicare comunque "*contenitori di acque*" ma di proprietà riconducibile a soggetti diversi quali privati, consorzi o enti pubblici.

Definizione corso d'acqua pubblica

A questo punto parrebbe evidente che possono comunque essere definiti corsi d'acqua pubblica tutte le entità annoverate nel Catasto Terreni sotto la voce "*acque pubbliche*" e con le caratteristiche suindicate. Di conseguenza, ad eccezione di quelli elencati dalla Regione Abruzzo, questi sono di competenza provinciale, mentre le opere classificabili di **quinta categoria**, ovvero che provvedono

alla difesa dell'abitato, dei villaggi e delle borgate contro la corrosione dei corsi d'acqua e contro le frane, sono di competenza dei Comuni previa autorizzazione della Provincia.

Altresì sono di competenza dei Comuni gli interventi sui corsi d'acqua privati, ovvero *sui fossi o aste non classificate*, fuorché nei casi in cui debbono provvedere i proprietari o possessori frontisti per le opere di difesa dei beni privati come previsto dalla lett. b) del comma 10 dell'art. 19 della L.R. 81/98.

Pertanto, al fine di fare chiarezza circa la definizione di "acqua pubblica", questo servizio, ha inviato la nota del 17/11/2010 prot. n° 72620 alla Regione Abruzzo Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, la quale con nota del 20/12/2010 prot. n° 80579, ha condiviso la ripartizione delle competenze idrauliche sui corsi d'acqua, così come configurata dallo scrivente Servizio.

Va da sé che, nonostante tale condivisione, per la normativa datata e le problematiche sopra evidenziate necessita sicuramente una legge regionale per il riordino delle competenze sui corsi d'acqua.

In conclusione, alla luce di quanto sopra relazionato ed esposto, nelle more della normativa regionale per il riordino delle competenze, al fine di dare risposte certe ai Comuni ed ai cittadini, quindi permettere a questo Servizio di svolgere adeguatamente i propri compiti in relazione alle competenze attribuite ai sensi del comma 5 dell'art. 94 della L.R. 7/2003, si informa che per "corsi d'acqua pubblica" si intenderà le entità annoverate nel Catasto Terreni sotto la voce "acque pubbliche", e che, salvo diversa disposizione regionale, queste aste fluviali si intenderanno di competenza della Provincia, mentre le altre non classificate di competenza dei Comuni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni MASCIARELLI)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Nicola PASQUINI)